

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **135/1974** (ECLI:IT:COST:1974:135)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **VOLTERRA**

Udienza Pubblica del **20/03/1974**; Decisione del **03/05/1974**

Deposito del **15/05/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7247**

Atti decisi:

N. 135

ORDINANZA 3 MAGGIO 1974

Deposito in cancelleria: 15 maggio 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 133 del 22 maggio 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre

1971 dal pretore di Ispica nel procedimento civile vertente tra Padova Giovanni e Fiore Raffaele, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il giudice a quo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sotto il profilo che l'estensione dell'affitto a tutte le colture del fondo per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge e per quelli prorogati violerebbe il principio costituzionale per cui ogni cittadino e pertanto anche un concedente l'affitto di un fondo rustico ha pari dignità e diritto al lavoro e che ogni iniziativa economica privata non può svolgersi in guisa da recare danno a tale dignità;

che, secondo l'assunto del medesimo giudice, la proprietà privata, riconosciuta dalla Costituzione, verrebbe a subire sostanzialmente un esproprio senza un congruo indennizzo ed in assenza di motivi di interesse generale con conseguente mortificazione del risparmio investito dal concedente in fondi rustici come beni di produzione.

Considerato che nella specie non si ravvisano i presupposti richiesti dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto il giudice a quo non ha motivato in ordine alla rilevanza nel giudizio, il quale risulta essere possessorio, di una pronunzia relativa alla questione di costituzionalità della legge citata;

che deve pertanto ordinarsi la restituzione degli atti al giudice a quo perché motivi in merito alla rilevanza della questione di costituzionalità da esso sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Ispica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.